

REGOLAMENTO DEL  
**DIPARTIMENTO DI LETTERE**  
**Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

**PARTE I - Disposizioni generali**

**Articolo 1**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 94, comma 2, del Regolamento Generale, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

**Articolo 2**

**Sede amministrativa**

1. Il Dipartimento ha sede amministrativa in Perugia, Palazzo Manzoni, Piazza Francesco Morlacchi, 11.

**Articolo 3**

**Funzioni e principi del Dipartimento**

Il Dipartimento, attraverso gli organi previsti dal presente Regolamento, esercita le funzioni finalizzate all'organizzazione, alla promozione, alla gestione e alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni nell'ambito delle lingue e delle letterature classiche e moderne, delle discipline storiche e geografiche, dell'archeologia e della storia delle arti facenti riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:

Scienze Archeologiche  
Storia dell'arte  
Musica, Teatro, Cinema  
Scienze dell'Antichità  
Filologie e Letterature medio-latina e romanze  
Italianistica e letterature comparate  
Glottologia e Linguistica  
Francesistica  
Ispanistica  
Anglistica e Angloamericanistica  
Letterature e Culture germaniche e slave  
Culture dell'Oriente  
Discipline storiche  
Geografia  
Storia economica

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, il Dipartimento opera in conformità alla normativa vigente, alle norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo, avendo quali criteri di riferimento il rispetto della libertà e dell'autonomia di ricerca e delle modalità di insegnamento dei professori e dei ricercatori a esso afferenti, la qualità e il merito delle attività, la multidisciplinarietà, il confronto e la diffusione internazionale delle conoscenze.

3. Il Dipartimento incentiva la partecipazione attiva di tutti i suoi membri alla vita del Dipartimento stesso e garantisce la massima trasparenza delle procedure e degli atti prodotti o discussi al suo interno. A tale fine, gli atti elaborati da tutti gli organi del Dipartimento previsti nel presente Regolamento devono essere pubblicati in tempi utili al fine di permettere un'efficace circolazione delle informazioni, secondo modalità che garantiscano i diritti di riservatezza.

4. Il Dipartimento, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo a esso afferenti, del personale docente e non docente esterno con il quale il Dipartimento ha definito apposite convenzioni, degli spazi a esso destinati, delle risorse finanziarie assegnate dall'Ateneo e di quelle acquisite con progetti, contratti e convenzioni realizzati per svolgere attività di ricerca e di consulenza.

5. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'incentivazione delle collaborazioni sia con altri Dipartimenti dell'Ateneo, in primo luogo con il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione e con il Dipartimento di Scienze politiche, che con altri Atenei o Centri di ricerca pubblici o privati ed Enti interessati, sia nazionali che internazionali.

#### **Articolo 4**

##### **Autonomia del Dipartimento**

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; gode inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e per il suo funzionamento.

## **PARTE II - Organi e competenze**

#### **Articolo 5**

##### **Composizione del Dipartimento**

1. Il Dipartimento è costituito dai professori e dai ricercatori a esso afferenti e dal personale tecnico e amministrativo assegnato dal Direttore Generale. L'afferenza di professori e ricercatori al Dipartimento è regolamentata dalle procedure e dai criteri definiti dallo Statuto e dal Regolamento Generale. Il personale tecnico e amministrativo è assegnato dal Direttore Generale ed è inserito nelle strutture esecutive del Dipartimento dal Direttore di Dipartimento, in accordo con il Segretario amministrativo.

2. Al Dipartimento fanno altresì riferimento gli assegnisti, i cui progetti di ricerca siano riferibili ai professori e ai ricercatori afferenti; i professori emeriti; i professori a contratto, che svolgono insegnamenti nei Corsi di Studio attivati dal Dipartimento; gli studenti iscritti ai corsi di

Dottorato, che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento; i Visiting Professors e Visiting Researchers ai quali il Dipartimento abbia attribuito il titolo. Il Consiglio di Dipartimento, sentiti i docenti responsabili di progetto e i docenti proponenti, regola l'accesso di tale personale alle strutture e ai servizi utili allo svolgimento delle rispettive attività.

## **Articolo 6**

### **Organi del Dipartimento**

1. In base a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, sono organi di governo del Dipartimento:

- a) il Consiglio del Dipartimento;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta del Dipartimento;
- d) la Commissione paritetica per la didattica.

2. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ed, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

## **Articolo 7**

### **Consiglio del Dipartimento**

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento; a tal fine, definisce gli obiettivi annuali e triennali del Dipartimento e individua i criteri di gestione e di valutazione delle attività.

2. Sono componenti del Consiglio di Dipartimento:

- a. il Direttore, che lo presiede; per motivi di indisponibilità del Direttore, il Consiglio può essere presieduto dal Vice-Direttore;
- b. i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
- c. i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento, eletti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, in numero pari al quindici per cento dei componenti, di cui alla lett. b);
- d. i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, nonché ai Corsi di Specializzazione e ai Dottorati di Ricerca, afferenti al Dipartimento, eletti, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, in numero pari al quindici per cento dei componenti, di cui alla lett. b);
- e. il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

## **Articolo 8**

### **Consiglio di Dipartimento - Funzioni**

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
  - a. promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale; promuove inoltre l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
  - b. propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento e dei Corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento delle Scuole interdipartimentali, ove istituite;
  - c. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche in coordinamento con altri Dipartimenti;
  - d. approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai Corsi di Studio (Lauree, Dottorati, Master), la cui attivazione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, e i relativi Regolamenti didattici da proporre al Senato Accademico, che li approva previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberano a maggioranza assoluta dei loro componenti;
  - e. stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica e la didattica;
  - f. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;
  - g. nomina i responsabili per la Qualità della didattica e delle attività formative e della ricerca scientifica e approva, secondo le modalità di cui all'art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo, il piano programmatico triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte;
  - h. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari e associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori e a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;
  - i. delibera, a maggioranza assoluta e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - j. propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

- k. propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
  - l. approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;
  - m. promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e con altri Atenei; congiuntamente con altri Consigli di Dipartimento che siano sede amministrativa di Corsi di Dottorato e su proposta dei Collegi di questi ultimi, può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato. Ove queste siano istituite, congiuntamente con gli altri Consigli di Dipartimento interessati, ne disciplina l'organizzazione tramite apposito regolamento; promuove inoltre l'internazionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa;
  - n. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;
  - o. approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti e atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
  - p. redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
  - q. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
  - r. promuove e sostiene, compatibilmente con la programmazione triennale delle sue risorse, le pubblicazioni di carattere internazionale (monografie, collane, riviste scientifiche di classe A), in cui il Dipartimento è direttamente e formalmente coinvolto;
2. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua

denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 9**

### **Funzionamento del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su iniziativa del Direttore ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, della motivazione e degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

2. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità telematica o mista.

3. Il Direttore di Dipartimento ovvero il Vice-Direttore fissano l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento, la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e la modalità di svolgimento della seduta.

4. La convocazione è inoltrata per posta elettronica istituzionale almeno quattro giorni prima della seduta. In caso di urgenza si provvede alla convocazione entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta stessa. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno sono comunicate con le medesime modalità entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta stessa. I documenti istruttori vengono messi a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria amministrativa o mediante invio telematico.

5. Prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo, si procede all'accertamento del numero legale mediante appello nominale.

6. Ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, vengono computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento di attività totalmente presso altro ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, solo nel caso in cui intervengano alla riunione; non è ammessa giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale.

7. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.

8. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78, 79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo - Disposizioni comuni sul funzionamento degli Organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).

## **Articolo 9 bis**

### **Consiglio di Dipartimento – Svolgimento delle sedute**

1. Il presente articolo è volto a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali.
2. Per seduta in presenza si intende quella che prevede la partecipazione dei componenti in presenza fisica in locale a tal fine dedicato. Per seduta o riunione telematica si intende quella effettuata utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo. Per seduta mista si intende quella che prevede la simultanea e contestuale partecipazione dei componenti sia in presenza fisica, in locale a tal fine dedicato, che mediante collegamento alla piattaforma digitale.
3. La modalità di svolgimento della seduta, unitamente alle modalità operative di partecipazione, vengono indicate nell'atto di convocazione. Non è ammessa, nella modalità telematica e mista, la discussione di argomenti all'ordine del giorno che prevedono una votazione a scrutinio segreto.
4. Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
  - a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
  - b) l'identificazione di ciascuno di essi;
  - c) l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
5. La piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo deve assicurare:
  - a) la riservatezza della seduta;
  - b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
  - c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
  - d) la contemporaneità delle decisioni;
  - e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
6. In caso di seduta telematica o mista, ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.
7. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.
8. La presidenza della seduta è assunta dal Direttore. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza della seduta è esercitata con le medesime prerogative dal Vice-Direttore.
9. Il Presidente:

- a) dirige i lavori della seduta;
- b) pone le questioni al Consiglio;
- c) concede e toglie la parola;
- d) pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
- e) sospende la seduta, anche a richiesta della maggioranza dei presenti;
- f) può sciogliere la seduta in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.

10. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario amministrativo del Dipartimento, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, uno tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, nominato con decreto del Direttore.

11. I componenti del Consiglio sono tenuti alle seguenti regole di comportamento:

- a) non condividere con soggetti terzi il link della seduta telematica;
- b) adottare gli accorgimenti tecnici e organizzativi per garantire la riservatezza della seduta;
- c) non condividere con soggetti non partecipanti alla seduta la documentazione condivisa durante la seduta o inviata precedentemente, garantendo la riservatezza delle informazioni ivi contenute. Tale prescrizione ha validità anche dopo la seduta;
- d) garantire che, tramite i dispositivi utilizzati, non siano presenti soggetti non invitati a partecipare;
- e) non attivare software o altri sistemi di registrazione audio e/o video della seduta;
- f) non trasmettere all'interno della piattaforma immagini, prodotti o riproduzioni di contenuti soggetti alle norme del diritto d'autore.

12. Ciascun componente o altro soggetto invitato a intervenire alla seduta telematica o mista è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono e della telecamera.

13. Anche per garantire la qualità della comunicazione, ogni componente avrà cura di mantenere disattivato il proprio microfono, tranne quando interpellato oppure per effettuare un intervento. Di norma, resta aperto il microfono del Presidente per esigenze di moderazione dei lavori. Per intervenire nel dibattito i componenti devono chiedere la parola a chi presiede mediante l'apposita funzione.

14. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza o mista deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Presidente, da intendersi come sede della riunione, il nominativo del segretario verbalizzante, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.



15. Ad esclusivo supporto dell'attività di verbalizzazione da parte del Segretario verbalizzante, le sedute possono essere audio e video registrate attraverso la piattaforma digitale/sistema di videoconferenza messi a disposizione dall'Ateneo. In questo caso, terminata la seduta telematica o mista, il file contenente la registrazione viene conservato nello spazio di archiviazione della piattaforma digitale. La registrazione viene effettuata dal Segretario verbalizzante che ne risponde della corretta tenuta. In caso di seduta in presenza, il file contenente la registrazione, se esistente, viene conservato nella cartella digitale condivisa e cancellato dal sistema di videoconferenza.

16. Le riprese audio/video vengono conservate fino alla presa d'atto del verbale di ciascuna seduta, che di norma avviene nella seduta susseguente, e successivamente vengono eliminate entro 5 giorni lavorativi.

17. Gli interessati i cui dati sono trattati durante la registrazione sono i componenti del Consiglio e i soggetti presenti alle sedute in qualità di partecipante e di soggetto esterno invitato dal Direttore. I predetti, nel periodo intercorrente tra la seduta e la presa d'atto della verbalizzazione, possono chiedere di consultare le riprese audio e video della seduta, limitatamente agli interventi da loro resi nel corso della seduta stessa per il periodo indicato nel comma precedente. Ai componenti del Consiglio viene data informativa in merito alla registrazione della seduta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), che viene richiamata anche nell'atto di convocazione. Non possono essere autorizzati all'accesso alla registrazione soggetti diversi da quelli indicati nei precedenti commi o in contesti e modalità diverse da quelle fin qui specificate.

18. Il trattamento comprende le seguenti operazioni: memorizzazione, consultazione, trascrizione, conservazione e cancellazione. I dati sono trattati esclusivamente dal Segretario verbalizzante.

### **Articolo 9 ter**

#### **Consiglio di Dipartimento - votazione e validità delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni di norma sono assunte a voto palese, per alzata di mano o per appello nominale.

2. Debbono essere assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Per tale modalità di voto viene costituito, su proposta del Presidente, un seggio composto da un presidente e due scrutatori. In caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverso quorum previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto o dai Regolamenti per particolari deliberazioni. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

4. L'esito della votazione, con l'indicazione dei voti contrari e di astensione, ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.

6. Le deliberazioni e la relativa verbalizzazione sono approvate seduta stante e sono immediatamente esecutive, salvo diversa indicazione del Presidente.

### **Articolo 9 quater**

#### **Consiglio di Dipartimento – Verbalizzazione delle sedute**

1. Per ciascuna seduta del Consiglio deve essere redatto apposito verbale.
2. Il verbale deve indicare:
  - a) il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
  - b) l'ordine del giorno;
  - c) l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione;
  - d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti;
  - e) la qualifica di chi la presiede;
  - f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
  - g) i termini essenziali della discussione;
  - h) l'indicazione dei nominativi dei contrari e degli astenuti.
3. I verbali del Consiglio di Dipartimento devono riportare la firma congiunta del Presidente e del Segretario verbalizzante.
4. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario verbalizzante nel corso della seduta o a farlo pervenire entro il giorno successivo; in mancanza di tali richieste, il segretario verbalizzante provvede ad una rappresentazione sintetica degli interventi qualora necessaria per giustificare la decisione finale; al verbale verranno allegati unicamente i documenti strettamente connessi al contenuto delle deliberazioni.
5. Del verbale si prende atto di norma nella seduta susseguente. Una volta avvenuta la presa d'atto del verbale, esso non può più essere modificato.

### **Articolo 10**

#### **Direttore**

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
- b. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio;
- c. propone al Consiglio il programma triennale generale delle attività del Dipartimento;

- d. avanza le richieste di finanziamento e di personale docente e tecnico-amministrativo agli Organi collegiali dell' Ateneo;
- e. vigila sulle attività didattiche del Dipartimento e cura l'osservanza delle norme concernenti gli ordinamenti didattici e la conformità ai medesimi del piano carriera degli studenti;
- f. sovrintende all'organizzazione, gestione e verifica dei compiti assegnati al personale tecnico e amministrativo, in accordo con il Segretario amministrativo;
- g. coordina la predisposizione degli spazi, delle risorse, dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche di cui il Dipartimento è responsabile;
- h. in caso di urgenza può nominare, con proprio decreto da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio, commissioni istruttorie, su problemi specifici.
- i. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, azioni disciplinari;
- j. cura i rapporti con l' Amministrazione dell'Ateneo; svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno secondo le procedure definite dall'art. 41 dello Statuto e dagli artt. da 40 a 44 del Regolamento Generale.

3. Il Direttore, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Il Direttore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Rettore.

5. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al Dipartimento un Vice Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.

6. Il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo del Dipartimento solo in casi di particolare necessità e urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio del Dipartimento; può altresì adottare, sempre in casi di necessità e urgenza motivati, atti di competenza del Consiglio, che debbono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione.

La carica di Direttore è incompatibile con ogni altra carica accademica, fatta eccezione di quella di membro del Senato Accademico.

## **Articolo 11**

### **Giunta del Dipartimento**

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
2. La Giunta è composta: dal Direttore, che la presiede; dal Vice Direttore; da una rappresentanza, eletta dal Consiglio fra i propri membri, dei Professori di I fascia, dei Professori di II fascia, dei Ricercatori e del Personale Tecnico Amministrativo, in numero, per ciascuna componente, fissato nel decreto di indizione delle votazioni, comunque pari ad almeno il dieci per cento dei rispettivi membri del Consiglio.
3. Nel rispetto dei regolamenti d'Ateneo, la Giunta può chiamare a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, i coordinatori dei Corsi di laurea attivati presso il Dipartimento, i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento, i membri della Commissione paritetica per la didattica nonché altre componenti della vita accademica del Dipartimento, laddove i temi affrontati nell'ordine del giorno lo rendano necessario.
4. La Giunta è eletta a scrutinio segreto e a maggioranza delle singole componenti, sulla base di candidature presentate al Direttore del Dipartimento entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per la votazione.
5. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento, nel rispetto, in caso di modalità in forma elettronica, dell'art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo. Ove necessario, il Direttore provvede, altresì, alla nomina della commissione di seggio.
6. La Giunta viene convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
7. La Giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore.
8. Per il funzionamento delle sedute della Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Consiglio di Dipartimento.

## **Articolo 12**

### **Commissione paritetica per la didattica.**

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica per la Didattica, composta da 6 membri, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i Docenti e tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento, nel rispetto, in caso di modalità in forma elettronica, dell'art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo. Ove necessario, il Direttore provvede, altresì, alla nomina della commissione di seggio.
3. La Commissione è eletta a scrutinio segreto e a maggioranza delle singole componenti, con voto limitato a due preferenze.
4. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la

valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Presidio di Qualità, al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di Corso di studio e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al Consiglio del Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di studio.

5. La Commissione designa tra i Docenti il proprio Presidente.

### **Articolo 13** **Segretario amministrativo**

1. Il Segretario amministrativo coadiuva il Direttore del Dipartimento nello svolgimento delle attività volte al funzionamento del Dipartimento; a tale fine, provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del Dipartimento.

### **Articolo 14** **Corsi di studio**

1. I compiti e le funzioni degli organi necessari per il funzionamento dei singoli Corsi di studio (Laurea, Laurea magistrale, Dottorato, Master), anche interdipartimentali e interuniversitari, sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. La normativa vigente, le procedure e le linee guida definite dal Presidio di qualità dell'Ateneo determinano il comportamento degli organi di funzionamento dei singoli Corsi di studio per quanto attiene la valutazione della qualità dell'offerta formativa del Dipartimento.

### **Articolo 15** **Commissioni del Dipartimento**

1. Il Dipartimento può istituire Commissioni temporanee con compiti istruttori e/o consultivi od operativi.

2. Le Commissioni temporanee sono istituite, su proposta del Direttore, con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. Le Commissioni temporanee operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento contenute nella delibera di istituzione.

## **PARTE IV - Gestione Finanziaria**

### **Articolo 16** **Fondi e gestione**

1. Il Dipartimento è autonomo nella gestione delle risorse messe a disposizione.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

## **PARTE V - Disposizioni finali ed entrata in vigore**

### **Articolo 17**

#### **Approvazione, emanazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta ed è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale.

### **Articolo 18**

#### **Subentro rapporti Facoltà di Lettere e Filosofia**

Il Dipartimento di LETTERE — Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne subentra in tutti i rapporti attivi alla data del 31.12.2013 nonché nei rapporti di sua competenza attivati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia conformemente alla delibera del CdA del 17.12.2013.

### **Articolo 19**

#### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applicano le Leggi vigenti in materia, lo Statuto e i regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.